

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Verdicchio di Matelica Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

VISTA la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

VISTA la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, in merito alla proposta dell'Istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva";

VISTO il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Verdicchio di Matelica Riserva" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 162 supplemento ordinario n. 115 del 17 luglio 2009;



CONSIDERATO che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la riformulazione di alcuni comma degli articoli 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione e l'integrazione e la correzione dell'elenco delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive conseguenti a ulteriori verifiche effettuate sul territorio;

VISTO il parere espresso dalla Regione Marche, in merito alle suddetta istanza ;

VISTO il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 25 e 26 novembre 2009, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

RITENUTO pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Verdicchio di Matelica Riserva" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

DECRETA:

Articolo 1


1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Verdicchio di Matelica Riserva" è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva" é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Articolo 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva", proveniente da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 febbraio 1992 n° 164, del Dm 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti "Verdicchio di Matelica Riserva".

Articolo 3

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata "Verdicchio di Matelica" Riserva, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con DPR 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.



2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" di cui al DPR 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva", purchè le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al controllo sulla produzione della docg in questione.

3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Articolo 4

1. All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva";
2. All'allegato 1 è riportata la lista delle menzioni geografiche aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Verdicchio di Matelica Riserva".

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

